

Monte Bianco Snd. M. B. S.  
società per Azioni



N. 139985 / 13512 di refontorio

Costituzione di Società per Azioni  
Repubblica Italiana  
27 Maggio 1969

Danno mille novecento sessantannove, il giorno ventisette del mese di maggio.

In Milano, negli uffici in Via Senato n. 16.

Avanti a me dott. Michele Zammo, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia delle parti, avuti i requisiti di legge, d'accordo fra loro e col mio consenso.

Personalmente comparso i signori:

rag. Antonio Ruffino nato a Pamparato (Cuneo) il 21 agosto 1913, domiciliato a Milano, Via Lana, tutto n. 13, impiegato.

rag. Giuseppe, Osioleno nato a Caluso il 2 ottobre 1926, domiciliato a Corino, Via Ventimiglia n. 19, dirigente.

nella sua qualità di procuratore del signor:

Pino Saravutti nato a Corino il 19 aprile 1921, domiciliato a Corino, Corso Alberto Pico n. 66, dirigente.

Qui sta mandato 16 novembre 1964 n. 19271 / 2381 di refontorio a rogito Dott. Giorgio Gardini che, in copia autentica, qui si allega sotto "A"

di chiarano e confermano;

- 1°) È costituita fra i signori rag. Antonio Ruffino, e Pino Saravutti, cittadini italiani, una Società per Azioni, con sede in Commaiem, attualmente in Strada Provinciale per Aosta, sotto la denominazione: "Monte Bianco Snd. - M. B. S. -

Società per Azioni".

20) La Società ha per oggetto tutte quelle attività mobiliari ed immobiliari atte a promuovere e faro-  
re il turismo in genere con particolare riguardo  
alla zona di Commaferri, Valli limitrofe ed al-  
tra Valle di Aosta; essa potrà quindi organizzare,  
costituire e gestire centri ricettivi ed alberghi, alber-  
ghi, funivie, funicolari, sciovie, stittorie, servizi auto-  
mobilitistici ed ogni altra attività che miri alla valoriz-  
zazione delle bellezze naturali e paesistiche, e così  
come meglio specificato all'articolo 2 dello statuto  
sociale di cui infra.

30) La durata della Società è fissata al 31 dicembre  
2050;

40) Il capitale sociale è determinato in L. 4.000.000,  
diviso in n. 1000 azioni da nominali L. 4.000 cia-  
scuna, sottoscritto dai soci nelle seguenti propor-  
zioni:

ing. Ludovico Rutigno	azioni 990	L. 3.960.000
Pino Saracchi	azioni 10	" 40.000

Sull'anzidetto capitale i soci riconoscono che cia-  
scuno di essi ha versato l'importo di tre decimi  
nella somma complessiva di L. 300.000 che venne  
depositata presso la sede di Milano della Banca  
di Italia a sensi di legge come da ricevuta in data  
odierna.

Danno come altri soci che i residui sette decimi  
del capitale pari a L. 700.000 sono stati versati nella  
cassa sociale a completa librazione del capitale  
stesso.

50) La Società si dichiara costituita sotto la forma  
osservanza e l'esatto adempimento di tutte le norme  
stabilite da questo atto costitutivo e dallo statuto  
sociale che, steso su n. quattro fogli e fornito  
lettura da me datare alle fronti, si allega



al seguente atto sotto "B".

6°) I soci contengono di affidare l'amministrazione della Società ad un Amministratore Unico che viene nominato, per la durata di tre esercizi, nella persona del signor

ing. Giuseppe Ebiolmio

7°) I soci determinano in L. 100.000 l'importo annuo spettante al Presidente del collegio Sindacale e in L. 75.000 quello spettante agli altri due Sindaci effettivi e nominano a comporre il collegio Sindacale stesso, per la durata di un triennio, i Signori:

- Prof. dott. Gemilio Villa, Revisore Ufficiale dei Conti;

- Ing. Silvio Lanstrini e

- dott. Pino Luzzati

sindaci effettivi;

- dott. Alessandro Manelli - Revisore Ufficiale dei Conti, e

- ing. Andrea Rutigno

sindaci supplenti.

Il presidente del collegio Sindacale viene nominato il signor Prof. dott. Gemilio Villa.

8°) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 ottobre 1970.

9°) Viene delegata la signorina Giulia Brusoldi nata a Como il 6 maggio 1930 al ritiro di tre decimi del capitale sociale come sopra restati presso la sede di Milano della Banca d'Italia.

All'uso le vengono conferiti i pieni ampi poteri, nessuno escluso, compreso quello di rilasciare ampia ed estensiva quietanza alla Banca d'Italia, esonerandola da qualsiasi responsabilità al riguardo.

10°) L'Amministratore Unico provvederà a tutte le pratiche e formalità necessarie per la legale esistenza della Società, con facoltà di apporre al

presente atto costitutivo e all'allegato statuto tutte le modifiche che fossero richieste dall'Autorità in sede di omologazione.

- 11°) Spese e tasse del presente atto, ammesse e dispendenti si convengono a carico della costituita Società. Si richiedono le agevolazioni fiscali forensi dall'art. 14 del D.L. 30.8.1968 n. 918 convertito in Legge 25.10.1968 n. 1089.

Di questo atto io Notaio, certo dell'identità personale delle parti, ho dato lettura alle parti stesse che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Omnia per volontà espressa dalle parti la lettura dell'allegato "A".

Scritto da persona di mia fiducia, consta il presente atto di due fogli ed occupa pagine intere unigue e fronte della carta qui.

f.to Andrea Riccio - f.to Giuseppe Obolerio.  
f.to dott. Michele Zanusso - Notaio (l.s.)

Allegato A del n. 139985/13512 di riferimento  
Rep. n. 19271/2381

Prima speciale  
Repubblica Italiana

L'anno millenovecento sessantatré, addì sedici novembre in Como, corso Matteotti n. 42.

Immanzi a me dott. Giorgio Gardini, Notaio in San Maurizio Canarè, iscritto al collegio dei Distretti Riuniti di Como e Piuolo, senza altri avvocati e in fraominato comparante con il mio assenso rinuncia. Io, è presente il signor:

Saroretto Pius, dirigente industriale, nato a Como il 9 aprile 1921 ed ora residente in corso Alberto Pius n. 66. Datto comparante - della cui personale identità io Notaio sono certo - mi chiede di ricevere il presente atto pubblico in forza del quale nomina e costituisce



- in suo speciale e per quanto infra generale  
 promotore il signor Abilio rap. Giuseppe nato  
 a Baluso il 2 ottobre 1926 e residente in Torino all'oggetto  
 che il medesimo - in nome, vice e conto di esso mandante -  
 compira gli atti ed operazioni qui di seguito elencati;
- acquistare, vendere e formare bene mobili, antichità,  
 li, azioni, obbligazioni e titoli nudi e materie forme  
 in genere; contenere i forzati, pagarsi, esigenti, rila-  
 sciandone quietanza, contenere ogni sorta di patto,  
 clausole e condizioni;
  - amministrazione tutti i beni anche immobili del man-  
 dante nel modo che ritenga più conveniente, stipulan-  
 do contratti di locazione ed affitto;
  - assumere, licenziare e liquidare personale impiegati-  
 zio e domestico con facoltà di convenire e determi-  
 nare stipendi, compensi, retribuzioni e mansioni;
  - stipulare rapporti obbligatori in genere, contratti di  
 assicurazione;
  - fare ed accettare pagamenti, offerte reali e deposti-  
 ti di somme;
  - stipulare apporti, costituirsi in società anche com-  
 muni ali sia di capitali che di persone e parteci-  
 pare a consorzi, recedere dalle società stesse, modifi-  
 care, scioglierle e prorogarle;
  - aprire cassette di sicurezza con facoltà di asportarne  
 il contenuto;
  - ritirare somme, valori, rendite, depositi, titoli al  
 portatore e nominativi dai foritati, dagli Istituti di  
 credito, dalle Banche, dai Corpi Morali e dalle Pub-  
 bliche Amministrazioni, rilasciando le necessarie  
 ricevute e disancichi;
  - fare ogni e qualsiasi operazione di banca, girare, possen-  
 dere all'incasso, protestare assegni, affitti di commes-  
 sis e cambiali;
  - fare qualunque operazione di trapasso, cessione,

- Tramutamento, trasferimento, rinvio, cauzione su azioni obbligazioni, valori di Enti o Società, qualunque atto di costituzione o cancellazione di privilegio presso gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico;
- ritirare ogni specie di corrispondenza anche assicurata, fogli, valori, pacchi, colli e merci in genere, dalle Poste, dalle Ferrovie, dalle Dogane e da qualsiasi altro ufficio di spedizione o di trasporto;
  - fare ogni specie di operazioni presso le Casse di Risparmio Postali ed Istituzioni e presso le Casse Depositi e Prestiti;
  - rappresentare il mandante presso qualsiasi Autorità amministrativa, fiscale e giudiziaria con facoltà di sottoscrivere e presentare ricorso, domande, compromessi, interverire nei giudizi presso le Commissioni di qualunque giurisdizione e grado, rappresentando il mandante - sia attivamente che passivamente - in ogni e qualsiasi procedimento;
  - nominare o revocare arbitri, avvocati, procuratori legali, consulenti tecnici e fornire conferendo di indole ogni e qualsiasi facoltà di rappresentanza;
  - costituirsi parte civile nei giudizi finali con facoltà di chiedere risarcimenti di danni sia materiali che patrimoniali, transigere relativamente ai medesimi;
  - sostituire a sé altri procuratori, con simili e simili limitati poteri;
  - fare in definitiva - per quanto sopra specificato - tutto ciò che il mandante medesimo potrebbe compiere se presente di persona; con formosità sin d'ora di aver fatto e valido l'operato del nominato procuratore sotto gli obblighi di legge.

Richiesto, ho ricevuto io Notaio questo atto da me scritto in fronte ed in fronte da persona di mia fiducia e da me letto al comparante che, a mio interpellato lo conferma e con me si sottoscrive.



Ognuno di un foglio quattro pagine.  
 F.to Piro Savolitti  
 " dott. Giorgio Gandini - Notaio  
 S. Maurizio Can. 18. N. 64.

Allegato B del n. 139985/13512 di repertorio

Statuto  
 della

Monte Bianco Sud - M. B. S. Società per Azioni -

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1° - È costituita una Società per Azioni con la denominazione "Monte Bianco Sud - M. B. S. Società per Azioni".

Art. 2° - La Società ha per oggetto tutte quelle attività mobiliari ed immobiliari atte a promuovere e favorire il turismo in genere con particolare riguardo alla zona di Courmayeur, Valli limitrofe ed Alta Valle di Aosta, ivi sia potrà quindi organizzare, costruire e gestire centri residenziali e sportivi, alberghi, funivie, funicolari, sciorie, stitorie, servizi automobilistici ed ogni altra attività che miri alla valorizzazione delle bellezze naturali e paesistiche.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di garanzie e fidejussioni in favore di terzi, che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, potrà anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese sia in Italia che all'estero, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, sia

direttamente che indirettamente.

Art. 3. - La Società ha sede in Commajen; l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di istituire altre, anche all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

Art. 4. - La durata della Società è fissata al trentuno dicembre dell'anno duemilacinquanta e potrà essere prorogata.

Art. 5. - Il domicilio dei Soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, si intende quello o tutti gli effetti di legge fanno la sede sociale.

### Capitale

Art. 6. - Il capitale sociale è stabilito in lire 1.000.000. diviso in 1000 azioni del valore nominale di lire mille ciascuna.

Art. 7. - Il capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od azioni di diritto diversi da quelli delle precedenti azioni.

Art. 8. - A carico dei soci in ritardo nei versamenti decore l'interesse in ragione annua del 5%, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Art. 9. - Le azioni sono nominative. Qualora la legge lo consenta, il Socio potrà richiedere la conversione al portatore delle sue azioni, interamente librate.

Le azioni sociali sono trasferibili con le seguenti formalità e limitazioni: l'azionista che intende trasferire le azioni, e tanto a dare comunicazione preventiva all'Amministratore Unico o al Consiglio a mezzo di lettera raccomandata, nella quale debbono essere indicate le condizioni alle quali dimostrerà di poterle trasferire a terzi, nonché il nominativo dell'ente o della persona acquirente. L'Amministratore Unico o il Consi.



glio prima di autorizzare il trasferimento delle azioni all'ente od alla persona richiedente, potrà esigere il collocamento alle condizioni sopra indicate presso gli altri Azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

Opposizione in parola può essersi dall'Amministratore Unico o dal Consiglio entro 30 giorni dalla data del ricevimento della lettera raccomandata di offerta di cui sopra; trascorso inutilmente detto termine l'azionista è senz'altro autorizzato a trasferire le sue azioni, dando così esecuzione a quanto aveva esposto nella sua domanda di trasferimento.

Art. 10. - Nei casi di cui all'art. 32 del presente Statuto, potranno essere emesse delle azioni di godimento forzato nel corso del valore nominale di un corrispondente numero di azioni ordinarie.

Le azioni di godimento hanno lo stesso diritto di voto delle azioni ordinarie. Conoscono alla distribuzione dei dividendi con le azioni ordinarie per la parte di utile eccedente l'interesse legale da distribuirsi alle azioni ordinarie. Nei casi di scioglimento della Società le azioni di godimento conoscono con le azioni ordinarie alla ripartizione del patrimonio netto risultante dopo l'integrale rimborso del valore nominale delle azioni ordinarie.

Le azioni di godimento conoscono con le altre azioni al diritto di sottoscrivere aumenti di capitale, quando tali aumenti siano dall'assemblea riservati in opzione ai possessori delle vecchie azioni.



Se azioni di godimento sono nominative. Qualora la legge lo consenta potranno essere convertite al portatore, a richiesta e spese dell'Aziionista. Anche per il trasferimento delle azioni di godimento valgono le norme stabilite al comma 1.° art. 9.

Art. 11. - Le azioni sono indivisibili, e la Società non riconosce che un solo possessore e titolare per ciascuna di esse.

Art. 12. - La Società si riserva il diritto di emettere obbligazioni anche convertibili in azioni a norma di legge.

Art. 13. - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la unitarietà dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge, obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

Art. 14. - Ogni azione ordinaria e di godimento dà diritto ad un voto.

### A s s e m b l e e

Art. 15. - L'assemblea rappresenta la unitarietà dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'Amministratore Abito o dal Consiglio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 16. - Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente

l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la forma vada disunita.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

Art. 17. - Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari, nelle casse designate nell'avviso di convocazione al fine tanto cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Art. 18. - Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona non amministratore o dipendente della società. Spetterà al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea, anche per delega.

Art. 19. - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio o da altra persona designata dal Consiglio stesso, in difetto di che l'assemblea elegge lui proprio Presidente.

Art. 20. - Le deliberazioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dagli artt. 2358 e 2369 del Codice Civile.

Art. 21. - Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo vede del caso, due scrutatori tra gli azionisti.

o in Sindaci

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli esecutori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio lo ritenga opportuno il verbale viene redatto dal Notaio.

### Amministrazione

Art. 22. La Società è amministrata a scelta dell'Assemblea o da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da non più di 8 membri e non meno di 4 i quali dureranno in carica per tre esercizi sociali consecutivi e sono rieleggibili.

I nominati potranno essere scelti anche tra non Soci ed essere cittadini stranieri, come pure lo Amministratore Unico.

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente e un Amministratore Delegato.

La carica di Amministratore Delegato non è incompatibile con quella di Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega con deliberazione da pubblicarsi a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può inoltre nominare un Direttore Generale, Direttori e Procuratori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

Il Consiglio può eleggere come un Segretario che può essere scelto anche tra persone estranee al

Comiglio stesso.

Se adunanze del Comiglio sono fornite dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o dall'Amministratore Delegato se nominati, ed in loro mancanza dall'Amministratore finché avranno di vita.

Art. 23. - Il Comiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, nella sede sociale o dove meglio indicato nell'articolo di convocazione, a mezzo di avviso raccomandato spedito almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza o in casi di urgenza a mezzo di telegramma da spediti anche un giorno prima dell'adunanza.

Nell'avviso sarà indicato l'elenco delle materie da trattarsi.

Della convocazione del Comiglio dovrà fornire data comunicazione, con lo stesso mezzo e nello stesso termine, al Collegio Sindacale.

Art. 24. - Per la validità delle deliberazioni del Comiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà finché uno degli Amministratori in carica.

Se deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità avrà prevalenza la parte cui accede il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 25. - Le deliberazioni del Comiglio verranno verbalizzate in un apposito libro tenuto a norma di legge, e gli relativi verbali saranno firmati da chi vi abbia partecipato e dal Segretario. Gli estratti di questo libro, certificati conformi dal Presidente o da un Notaio, costituiranno prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 26. L'Amministratore Unico o il Consiglio sono investiti dei pieni ampî poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

In particolare l'Amministratore Unico o il Consiglio hanno quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e formare immobili conferibili in altre società costituite o costituirle, assumere partecipazioni od interessenze, prestare garanzie e fidejussioni a favore di terzi per gli affetti di cui all'art. 2 del presente statuto, accettare iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinuncia ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità, transige e compromette in arbitrato anche amichevoli compromissioni nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della banca Depositi e Renti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

#### Firma e Rappresentanza Sociale

Art. 27. La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, di qualsiasi grado ed in qualsiasi sede e dinanzi a qualsiasi magistratura anche speciale, con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e simili, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La firma sociale e la rappresentanza sono.

suale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano altresì agli Amministratori, Direttori e Procuratori ai quali venissero delegate dal Consiglio o dall'Amministratore Unico con deliberazione da pubblicarsi a norma di legge.

Art. 28. Per la cessazione della carica di Amministratore e per la sostituzione degli amministratori che venissero a mancare nel corso dell'esercizio si osservano le disposizioni di cui all'art. 2386 c.c.

Art. 29. Ciascun Amministratore deve fornire cauzione in azioni nominate della Società o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in misura non inferiore al cinque per cento del capitale sociale, con un massimo di L. 200.000 (duecentomila) al valore nominale delle azioni o dei titoli, secondo quanto stabilito dallo articolo 2387 l. l.

Gli amministratori che non forniscano la cauzione entro trenta giorni dalla notizia della nomina decadono dall'ufficio.

Il titolo cauzionale deve essere iscritto sul titolo e nel registro dell'emittente, e non può essere tolto finché l'assemblea non abbia approvato il bilancio dell'ultimo esercizio in cui l'Amministratore ha tenuto l'ufficio.

### Sindaci

Art. 30. L'assemblea nomina il Collegio Sindacale composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti i quali durano in carica tre anni, nel designare il Presidente e fissare il loro emolumento.

### Bilancio ed Utili

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 ottobre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio

l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvederà alla formazione del bilancio sociale, fornito un esatto inventario dei componenti entrambi con criteri di oculata prudenza.

Al carico della gestione di ogni esercizio dovrà essere conteggiata una quota di ammortamento su tutti i costi legalmente ammortizzabili, in particolare sui macchinari e materiale costoso, tranne le forniture, gli impianti di risalita nonché sui terreni e fabbricati adibiti a stazioni degli impianti stessi ed adiacenze, in modo che i capitali investiti in tale attività risultino completamente ammortizzati entro il periodo di durata come tempo massimo della concessione governativa per ogni singola linea di funivia o tronco di funivia. La quota di ammortamento dovrà essere conteggiata anche in quegli esercizi le cui gestioni risultano partite.

Art. 32. L'Assemblea generale degli azionisti in sede di approvazione del bilancio annuale potrà deliberare, quando non vi siano pendenti esercizi precedenti da ammortizzare, e la società di sporga delle necessarie disponibilità liquide:

a) - l'acquisto in conformità dell'art. 2357 Codice Civile di tante azioni sociali ordinarie, per un importo nominale complessivo non eccedente la quota annua di ammortamento stabilita con l'art. 31 precedendo quindi all'annullamento delle azioni acquistate;

b) - il rimborso alla pari di un determinato numero di azioni sociali ordinarie per un importo nominale non eccedente la quota annua di ammortamento stabilita ai sensi dell'art. 31 contro rilascio ai promotori delle



azioni vincenti di un egual numero di azioni di godimento secondo le modalità stabilite dallo assemblea.

Art. 33 - Sugli utili risultanti dal Bilancio verrà forata il 5% per il fondo di riserva finché questo abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, il rimanente verrà ripartito in conformità delle deliberazioni che di volta in volta verranno prese dall'assemblea.

Art. 34 - Ochi venendo in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 35 - Per quanto non è espressamente previsto nell'atto costitutivo e nello Statuto, la Società sarà soggetta alle norme di legge vigenti.

Milano, li 27 giugno 1969

f.to Andrea Ruffino

" Giuseppe Chiolenio

" Dr. Michele Zammo Notaio (L. 5)

Registrato a Milano, atti fondiari 18 luglio 1969  
n. 13005 - g. M. - Serie F - volte lire 3310

Milano, li 26 agosto 1969

N. 141187/13597 di refontorio

Verbale di assemblea

Repubblica Italiana

10 Settembre 1969

L'anno millenovecentosessantanove, il giorno dieci del mese di settembre.

In Milano, negli uffici in via Senato n. 16, alle ore 12.

“IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA  
VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI DI AOSTA,  
AUTORIZZATA CON PROV. PROT. N. 4001 IN DATA 27.05.2005  
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE  
D’AOSTA”.